

Il Presidente delegato

esaminati il ricorso che precede e la documentazione allegata;  
 letto l'art. 415 c.p.c. e sentito il cancelliere interessato;  
 rilevato che il rifiuto di quest'ultimo di rilasciare, prima della  
 registrazione, le richieste copie della sentenza civile citata ai soli  
 fini della notifica, per la decorrenza del termine breve per l'appello  
 ex art. 325 c.p.c. non appare dotato di giuridico pregio;  
 considerato all'uopo che l'art. 66, co. 2°, lett. a), del d.p.r. 26 aprile  
 1986, n. 131, prevede espressamente che il divieto della disposizione  
 del precedente co. 1° (al rilascio di copie degli atti non ancora registrati)  
 non si applica - tra gli altri casi - alle copie di sentenze che siano rila-  
 sciate "per la prosecuzione del giudizio", espressione comprendente eviden-  
 temente la fattispecie in esame;  
 ritenuto, in particolare, che il rilascio di copie finalizzate alla notifica-  
 zione della sentenza, incidendo direttamente sui termini processuali e  
 sulle attività in diretto rapporto con la prosecuzione del giudizio, attiene  
 alla primaria esigenza di prosecuzione del processo in secondo grado  
 ovvero ad abbreviare i termini dall'appello, e comunque ad accele-  
 rare i tempi per il passaggio in giudicato della sentenza in questione,  
 con più sollecita definizione del giudizio;  
 rilevato che, pertanto, ricorre la "ratio" della predetta eccezione nor-  
 mativa, finalizzata palesemente ad accelerare la conclusione del  
 giudizio, ed essa appare pienamente conforme ai principi generali  
 dell'ordinamento giuridico, intesi ad eliminare dal sistema le  
 limitazioni al diritto di azione connesse all'adempimento di obblighi

tributari, alla vigua dei principi fondamentali alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ex art. 24 Cost. (che sarebbe pregiudicata ove prevalesse l'esperienza di soddisfacimento preventivo dell'azione fiscale, e cioè di un interesse del tutto estraneo alle finalità processuali), nonché di quello della ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2°, della Costituzione, considerato che, quindi, il ricorso deve andar accolto, salvo che nella richiesta delle spese della procedura (generica e priva di supporto normativo);

P. Q. A.

di porre che, in accoglimento del ricorso, la cancelleria provveda al rilascio delle copie della sentenza indicata ai fini della notificazione al difensore della controparte, senza subordinarlo alla preventiva registrazione.

Lecco, 28-10-2010

Il Presidente della 2<sup>a</sup> sez. civile della  
Corte di Appello di Lecce  
Giovanni Bagnicchio

IL CANCELLIERE (C2)  
(Dr. ss. *Alise*)

Depositato in Cancelleria  
il - 3 NOV. 2010

Il Cancelliere  
*Alise*

PER COPIA CONFORME  
Lecce, - 3 NOV. 2010



IL CANCELLIERE  
*Alise*